



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MACERATA

SEZIONE M1

Si comunica a:

Avv.

VIA
MACERATA

fax

Avv.

c/o avv.

fax

MACERATA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero:

- RITO ORDINARIO

Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno

Giudice: **GUARNIERI ALESSANDRA MARIA**

Depositata Sentenza Numero: **17/2017**

in data : **13/01/2017**

Parti nel procedimento

Macerata 13/01/2017



UFFICIO GIUDIZIARIO
MACERATA
(Dr. Giordano Masini)

IL CANCELLIERE

Attore Principale

Difeso da:

Convenuto Principale

Difeso da:

Convenuto Secondario

Difeso da:

Convenuto Secondario

Difeso da:

Intervenuto

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Macerata 13/01/2017



REGIONAL. GIUDIZIARIO
AREA III - FI
Giudice (M. Arizio)

IL CANCELLIERE

Sent. N. 17/17
N.° 3352/15 Reg.
N.° 103/17 Cron.
N.° _____ Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Macerata, Dr.ssa Alessandra Maria Guarnieri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 3352/2015 R.G. affari contenziosi promosso con citazione notificata il 21-24/09/2015, a cura dell'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Macerata

DA

_____, corrente in _____, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa in forza di delega in calce all'atto di citazione, dall'Avv. _____ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Macerata, Via _____ n. _____

ATTRICE

CONTRO

ASSICURAZIONI Spa, con sede in _____, Via _____, in persona del legale rappresentante pro-tempore; _____, residente in _____, Via _____, residente in _____, Via _____

CONVENUTI CONTUMACI

ASSICURAZIONI Spa, con sede in _____, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa in forza di delega in calce all'atto di costituzione, dall'Avv. _____ ed elettivamente domiciliata in Macerata, _____ presso lo studio dell'Avv. _____

INTERVENUTA VOLONTARIA



In punto: RISARCIMENTO DANNI DA INCIDENTE STRADALE.

CONCLUSIONI

Per l'attrice: come da verbale d'udienza del 08/11/2016.

Per la Ass.ni Spa: come da verbale d'udienza del 08/11/2016

MOTIVI

La domanda è infondata e va respinta.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione all'intervento nel presente giudizio da parte della compagnia

Ass.ni Spa allorché la stessa ha ricevuto mandato irrevocabile di rappresentanza da parte della compagnia Ass.ni Spa tenuta al risarcimento dei danni diretti per il sinistro de quo.

Al riguardo il mandato non è stato oggetto di contestazione e in ragione di tale potere va richiamato l'istituto della delegazione di pagamento ex art. 1268 c.c. che regola la materia e dal quale discende l'interesse alla causa da parte della stessa Ass.ni Spa tenuta al futuro pagamento.

Nel merito, osserva il giudicante che l'indagine va limitata alla sola entità dei danni subiti dall'autovettura Ford tg. di proprietà del Sig. , il quale a sua volta aveva ceduto il proprio credito all'autocarrozzeria , poiché la dinamica del sinistro e la sua responsabilità non costituiscono oggetto di contestazione.

Pertanto i due conducenti antagonisti hanno sottoscritto il modello CAI di sinistro che impegna le rispettive compagnie.



Stante il contrasto emerso, veniva ammessa la CTU tecnica le cui conclusioni vengono fatte proprie dal giudicante poiché le voci di danno coerenti con la dinamica del sinistro ed analiticamente descritte.

Il CTU concludeva per un danno complessivo di Euro 3.252,92 comprensivo delle componenti fiscali e del fermo tecnico.

A fronte di tale quantificazione, la compagnia convenuta offriva banco judicis all'udienza del 02/02/2016 la somma di Euro 3.298,00 trattenuta a titolo di acconto.

All'esito della CTU, l'offerta deve ritenersi congrua e soddisfaciva.

Va disattesa l'ulteriore richiesta di liquidazione delle spese legali della fase stragiudiziale, tenuto conto che prima dell'introduzione della causa, la compagnia di assicurazione aveva inviato assegno di pari importo che veniva rifiutato poiché ritenuto (erroneamente) incongruo.

Le spese vengono interamente compensate in ragione dell'irritualità dell'offerta ante causam formulata dalla compagnia convenuta in violazione degli artt. 1208 e 1220 c.c.

Le spese della CTU liquidata in Euro 400,00 oltre componenti fiscali come per legge vengono poste definitivamente a carico della società attrice.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Macerata



definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
promossa con citazione notificata in data 21-24/09/2015, sentiti i

Procuratori delle parti, contrariis rejectis, così provvede:

- rigetta la domanda;
- pone definitivamente le spese della CTU che liquida in complessivi Euro 400,00 oltre componenti fiscali come per legge a carico dell'attrice;
- spese interamente compensate tra le parti.

Dichiara esecutiva la sentenza ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Macerata li 09/01/2017

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ALESSANDRA MARIA GUARNIERI
DIRETTORE

Il Giudice di Pace

Dr.ssa Alessandra Maria Guarnieri

A. Guarnieri

VISTO depositato in Cancelleria
oggi 13 GEN 2017

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ALESSANDRA MARIA GUARNIERI
DIRETTORE

